



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 43 del 30/06/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 - Misure per la prevenzione incendi sui terreni adiacenti a linee ferroviarie. Applicazione artt. 48 e 56 del D.P.R. n. 753/1980.**

IL SINDACO

PREMESSO che la linea ferroviaria Cagliari-Porto Torres, destinata al trasporto di passeggeri e merci, attraversa numero terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti nel territorio comunale di Porto Torres;

TENUTO CONTO che, con la stagione estiva, il conseguente e prevedibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività connesse alla conduzione dei fondi, può costituire causa di innesco e propagazione di incendi lungo la linea ferroviaria, arrecando pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che in particolare modo nel periodo estivo, la naturale crescita della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria rappresenta un grave pericolo in quanto potenziale causa di innesco, sviluppo e propagazione di incendi;

VISTA la nota della RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prot. n. RFI-DPR_DTP_CA/A0011/P/2020/0000853 del 22.06.2020, registrata al protocollo generale di questo Ente in data 23.06.2020 al n. 20531/2020, avente per oggetto "Prevenzione incendi";

PRESO ATTO che con la sopracitata nota, RFI S.p.A. chiede l'emissione di specifica ordinanza sindacale per la difesa della linea ferroviaria dagli incendi, prevedendo l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile;

PRESO ATTO ALTRESI' che RFI S.p.A. chiede che la suddetta ordinanza dovrà inoltre specificare che i possessori sono tenuti anche a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

VISTI nello specifico:

- l’art. 48, comma 1, del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita “*E’ vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze*”;

- l’art. 56 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 che recita “*Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.....Omissis.....*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 - “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022”;

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8”;

RILEVATO che dal 1° giugno, è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo);

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 26/2020 del 05.05.2020 “Misure per la prevenzione incendi: pulizia terreni incolti ed abbandonati, cortili e giardini - Attuazione Deliberazione Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 - Anno 2020”;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 39/2020 del 08.06.2020 “Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità e per garantire il regolare traffico ferroviario. Obbligo ai proprietari privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami e alberi interferenti con l’infrastruttura ferroviaria. Applicazione artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980”;

VISTO l’art. 450 del C.P., che prevede la responsabilità penale per chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario;

RITENUTO di dover provvedere all’adozione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell’integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del servizio pubblico ferroviario, sul tratto ricadente all’interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Porto Torres, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune:

- a tenere sgombri i terreni, per una fascia di 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- nel caso di terreni coltivati, a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro, larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- è vietato in ogni caso, dar fuoco alle stoppie o accendere fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753;
- ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

Tali situazioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 Ottobre 2020.

A V V E R T E

che i trasgressori individuati saranno soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 63 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, fatte salve le violazioni di carattere penale.

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, per la pulizia dei terreni adiacenti alle infrastrutture ferroviarie con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

D I S P O N E

- che la Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, nonché i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
 - RFI S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Compagnia dei Carabinieri di Porto Torres;
 - Comando Polizia di Stato;
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari;

I N F O R M A

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, ed affissa nei punti principali del territorio comunale;
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Marcello Garau, Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec:ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**